

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, società per azioni di diritto privato presente nel settore del trasporto aereo, impugna la decisione della Commissione che ha considerato aiuti di Stato, nel senso dell'art. 92 del Trattato CE, gli investimenti previsti nel piano presentato alla convenuta dalle autorità italiane, avente per oggetto la sua ristrutturazione.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

— Violazione e falsa applicazione degli articoli 92, 1° paragrafo, 90, 1° paragrafo, e 222 del Trattato CE, laddove la Commissione ha ritenuto che il criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato (MEIP) non risulta soddisfatto con riguardo all'investimento di IRI per un ammontare di 2 750 miliardi di lire italiane. Alitalia ritiene a questo riguardo che l'aumento di capitale in questione non ha escluso i diritti di opzione dei terzi, i quali sono quindi liberi di sottoscrivere per la quota di spettanza le varie tranches dell'aumento di capitale. Inoltre, il Governo italiano avrebbe espresso chiaramente la ferma determinazione a procedere alla privatizzazione di Alitalia in tempi brevi una volta ottenuta l'autorizzazione all'aumento di capitale. Infine, i suoi dipendenti hanno concordato di sottoscrivere un aumento di capitale ad essi riservato che li porterà a detenere il 20 % del capitale della Compagnia. Ignorando questi elementi, la convenuta non avrebbe tenuto conto dell'ampio margine di giudizio dell'investitore IRI, ma ad IRI essa si è anzi sostituita giudicando non soddisfacente un tasso di redditività che la stessa Commissione ha fissato ad un livello (il 20 %) superiore di cinque punti rispetto a quello normalmente considerato nel settore del trasporto aereo (il 15 %). Dall'altro, la Commissione non si sarebbe contentata a richiedere una redditività «normale» del 20 %, ma ha ritenuto un «tasso critico di rendimento minimo annuo» (*hurdle rate*) che, a suo avviso, un investitore esigerebbe, visto il persistere di importanti rischi connessi con l'operazione. Sotto questo profilo, aggiunge la ricorrente che il calcolo della redditività sarebbe errato e immotivato dal fatto dell'esclusione dei costi di insolvenza. Per di più, l'imposizione ad Alitalia della totalità degli oneri derivanti del regime di pensionamento anticipato del personale avrebbe anche comportato una riduzione dell'*internal rate of return* (IRR).

— Violazione e falsa applicazione dell'articolo 92, terzo paragrafo, ed eccesso di potere. Per Alitalia appare inspiegabile che, avendo deciso che l'investimento è un «aiuto di Stato», la Commissione abbia potuto non tenere conto dei risultati attesi dal Piano, innanzitutto nella scelta se imporre o meno delle condizioni che rendano il Piano «compatibile con il mercato comune», e in secondo luogo, nella graduazione delle medesime condizioni. Ciò avrebbe condotto all'imposizione alla ricorrente di condizioni sproporzionate, discriminatorie, illegittime e ingiustificate (limitazione

alla capacità, alla crescita, obbligo di ulteriori dismissioni di core business, contrasto con la soluzione proposta nel caso Air France, non avere tenuto conto dell'importanza dell'obiettivo di privatizzazione, divieto di aiuti nuovi, divieto di acquisire nuove partecipazioni in altri vettori aerei, soppressione di taluni trattamenti preferenziali, imposizione di contabilità analitica, divieto di price leadership, obbligo di cedere la quota detenuta in Malév).

Finalmente, la ricorrente considera che la convenuta non ha correttamente motivato la decisione impugnata, né ha esaminato in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie. Essa avrebbe anche violato al suo riguardo le prerogative della difesa.

Ricorso del signor Vicente Alonso Morales contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 dicembre 1997

(Causa T-299/97)

(98/C 41/46)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 2 dicembre 1997, il signor Vicente Alonso Morales, residente in Madrid, rappresentato dall'avv. D. Ramón Marés Salvador, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Carlos Amo Quiñones, 2 rue Gabriel Lippman, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione 1° ottobre 1997 della commissione giudicatrice di concorso COM/A/1047 che dispone il rigetto della candidatura del ricorrente al detto concorso, e riconoscere al ricorrente stesso il diritto di essere iscritto nell'elenco dei candidati ammessi al concorso COM/A/1047;

— condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, in possesso del diploma di ingegnere tecnico delle industrie agricole, impugna la decisione nella commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/1047,

con cui è stata respinta la sua candidatura al detto concorso. Stando alla detta decisione, i titoli o diplomi del ricorrente non corrispondono alle condizioni stabilite al punto III.B.2 del bando di concorso, ai sensi del quale i candidati debbono aver effettuato studi universitari completi attestati da un titolo di studi di ciclo lungo (laurea o equivalente).

Il ricorrente ritiene che il possesso del diploma d'ingegneria tecnica presupponga studi universitari completi attestati da un titolo di studi e che la commissione giudicatrice esiga un requisito che non risulta dal testo del bando di concorso.

A sostegno delle sue affermazioni il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Lesione del principio di parità di trattamento.
- Trasgressione della direttiva 89/48/CEE ⁽¹⁾, il cui contenuto si ritiene applicabile in via analogica a qualunque bando di concorso.
- Lesione del principio di proporzionalità in quanto, a parere del ricorrente, il requisito di essere in possesso di un titolo di studi di ciclo lungo non è necessario né idoneo per raggiungere l'obiettivo perseguito, che non è altro se non l'inserimento nella funzione pubblica comunitaria di categoria A/LA di cittadini con studi universitari completi attestati da un titolo di studi.
- Lesione del principio della certezza del diritto e del principio del legittimo affidamento.
- Violazione del diritto di accesso alla funzione pubblica comunitaria.

D'altra parte il ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado, nella sentenza 3 marzo 1994, nella causa T-82/92 Manuel Cortés Jiménez e a./Commissione ⁽²⁾, si è limitato a negare il carattere di «superiore» del diploma d'ingegnere tecnico, senza per questo negare però espressamente il carattere di «completo» del detto titolo.

Il ricorrente sostiene altresì che la convenuta ha commesso sviamento di potere in quanto a suo parere l'atto impugnato rientra in una politica di selezione del personale volta ad impedire l'accesso degli ingegneri tecnici alla categoria A/LA.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16).

⁽²⁾ Racc. pag. II-237.

Ricorso del signor Benito Latino contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 dicembre 1997
(Causa T-300/97)

(98/C 41/47)

(Lingua processuale: il francese)

Il 2 dicembre 1997 il signor Benito Latino, residente in Bruxelles, con l'avv. Olivier Eben, del foro di Bruxelles, 11, rue Paul Emile Janson, Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione al versamento del capitale corrispondente al tasso d'invalidità permanente parziale (IPP) stabilito dal Tribunale per l'asbestosi di cui è affetto il ricorrente, nell'ambito dell'art. 73 dello Statuto e dell'art. 14 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee;
- condannare la Commissione al pagamento di 1 000 000 di ECU a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;
- condannare la Commissione al pagamento degli interessi al tasso annuo del 10 % sul capitale che verrà stabilito dal Tribunale in base al tasso d'IPP ai sensi degli artt. 73 e 14 dello Statuto, nonché sull'ammontare di 1 000 000 di ECU, da calcolarsi a decorrere dal 1° agosto 1997 e fino al versamento dell'intero capitale;
- per quanto necessario, annullare la decisione della Commissione 1° agosto 1997 che respinge la domanda presentata dal ricorrente in data 11 maggio 1997;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, un ex dipendente che ha prestato servizio nell'edificio del Berlaymont a Bruxelles dal 1969 al 1991 come archivista, è affetto da una malattia professionale, l'asbestosi. L'11 febbraio 1997, l'APN ha deciso di riconoscere al ricorrente un tasso d'invalidità parziale permanente (IPP) pari al 5 %, che corrisponde ad un capitale di 639 114 BEF.

Il ricorrente sostiene che, considerata la gravità di questa malattia mortale e i postumi ad essa conseguenti, che comportano un'assoluta riduzione della qualità della vita, deve essergli riconosciuta una percentuale di IPP conforme alla pericolosità della malattia. Egli ritiene che la Commissione sia responsabile nei suoi confronti per averlo fatto lavorare in un edificio nel quale, tra il 1967 e il 1969, sono stati effettuati lavori di floccaggio con 4 000 tonnellate di amianto sui muri delle ali Sud, Est, e Ovest e ciò: